

Pensioni, come si rivalutano dal 2023

Michaela Camilleri, 28.11.2022

A partire dal 2023 cambia lo schema di rivalutazione delle pensioni all'inflazione, fissata al 7,3% da decreto Giorgetti: il nuovo meccanismo premia i trattamenti al minimo, garantisce la rivalutazione piena per gli assegni fino a 4 volte il minimo e taglia progressivamente gli adeguamenti per quelli di importo superiore

Allo scopo di proteggere il potere d'acquisto dei pensionati e garantire loro un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, il nostro sistema pensionistico prevede **il meccanismo della cosiddetta "perequazione automatica", un aumento periodo dell'assegno collegato all'inflazione**. Tuttavia, l'indicizzazione non si applica allo stesso modo a tutti i trattamenti pensionistici: da circa 20 anni è infatti in vigore un meccanismo che prevede l'indicizzazione piena per le pensioni più basse e la rivalutazione parziale per quelle d'importo superiore.

Nel 2022 è stato reintrodotta lo schema originariamente previsto dalla normativa del 1996, che prevede una rivalutazione al 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (per il 2022 pari a 524,34 euro al mese); al 90% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo; al 75% dell'inflazione per i trattamenti pensionistici oltre 5 volte il minimo.

Il disegno di Legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre scorso ha invece stabilito **un nuovo meccanismo di perequazione per il biennio 2023-2024, meccanismo che premia le pensioni al minimo**, preserva la rivalutazione piena per gli assegni di importo fino a 4 volte il minimo e **riduce progressivamente l'indicizzazione di tutti i trattamenti oltre 4 volte il minimo**.

Procedendo con ordine, **il decreto firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti** dispone a partire dall'1 gennaio 2023 **un adeguamento delle pensioni al 7,3%**, calcolato in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo comunicata da Istat il 3 novembre scorso. Secondo quanto stabilito dal nuovo governo, **per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo è previsto in via transitoria un incremento dell'1,5% per il prossimo anno e del 2,7% nel 2024**: il trattamento minimo 2023 salirà dunque a circa 570 euro [524,34 euro al mese x (7,3% + 1,5%)]. Per le pensioni di importo superiore, la rivalutazione è invece riconosciuta nella misura del:

- **100% dell'inflazione** per le pensioni di importo **fino a 4 volte il TM**;
- **80% dell'inflazione** per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il TM;
- **55% dell'inflazione** per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il TM;
- **50% dell'inflazione** per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il TM;
- **40% dell'inflazione** per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il TM;
- **35% dell'inflazione** per i trattamenti pensionistici oltre 9 volte il TM.

Tabella 1 – La rivalutazione delle pensioni all’inflazione nel tempo

Classe importo pensione/ Anno	legge di base	1996 Prodi	1997-1998 Prodi - D'Alema	1999-2001 Amato	2002-2008 Berlusconi (01/06); Prodi (06/208)	2009-2010 Berlusconi (5.08/11.11)	2011	2012-2013 Monti (11.11/4.13) Letta (4.13/2.14)
Riferimento normativo	legge n. 388/2000		L. 449/97 - 448/98	L. 449/97 - 448/98	L. 388/2000 che richiama L. 448/98	L. 247/2007 e D.L. 81/2008	L. 388/2002	D.L. 201/2011
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	0% (4) 40%
da 4 a 5 volte il TM	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	0% (4) 20%
da 5 a 6 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0% (4) 10%
da 6 a 8 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0%
da 8 a 9 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%
da 9 a 10 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%
Oltre 10 volte il TM	75%	75%	75% (2)	100%	75% (3)	75%	75%	0%
inflazione in %		3,90%	1997 1,70% 1998 2,00%	1999 1,70% 2000 2,50% 2001 2,80%		2010 1,5%	2,80%	2013 1,2%

Classe importo pensione/Anno	2014 Letta	2015 Renzi (2.14/12.16)	2016	2017-2018 Gentiloni	2019 Conte	2020-2021 Conte Bis	2022 Draghi (5)	2023 Meloni
Riferimento normativo	L. 147/2013	L. 147/2013 e L. 208/2015	D.L. 65/2015 in L. 109/2015	L. 147/2013 e L. 208/2015	L. 145/2018	L. 160/2019	L. 160/2019 (art.34 L.448/1998)	
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	90%	8%	20%	95%	97%	100%	100%	100%
da 4 a 5 volte il TM	75%	4%	10%	75%	77%	77%	90%	80%
da 5 a 6 volte il TM	50%	2%	5%	50%	52%	52%	75%	55%
da 6 a 8 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	47%	47%	75%	50%
da 8 a 9 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	45%	45%	75%	40%
da 9 a 10 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%	40%
Oltre 10 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%	35%
inflazione in %	0,20%	0,10%	-0,10%	2017 1,2% 2018 1,1%	2019 0,5%	2020 0,0% 2021 1,7%		

(1) Per TM si intende "Trattamento Minimo"; il trattamento al minimo è pari per l'anno 2020 e 2021 a 515,58 euro lordi per 13 mensilità e per il 2022 a 524,34 euro lordi per 13 mensilità.

(2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998, la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il TM è stata azzerata.

(3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), per il solo 2008, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata.

(4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il TM, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo

2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi.

(5) In base all'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione per l'anno 2020), dove all'art.1, comma 478, si legge: "A decorrere dall'1 gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Fonte: sintesi a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Ai fini del calcolo della rivalutazione effettiva, occorre però anche tener conto **degli anticipi riconosciuti dal Decreto Aiuti bis** per l'ultimo trimestre di quest'anno. Il DL n.115 del 9 agosto 2022 ha, infatti, previsto in via eccezionale due distinte misure: da un lato, una rivalutazione dello 0,2%, a recupero dell'inflazione 2021, rivolta a tutti i pensionati; dall'altro, un aumento di un ulteriore 2% per ottobre, novembre e dicembre 2022, destinato ai soli assegni di importo fino a 2.692 euro lordi mensili.

Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Link della pubblicazione:

<https://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/ilpunto/pensioni/pensioni-come-si-rivalutano-dal-2023.html>

Tabella 1 – La rivalutazione delle pensioni all’inflazione nel tempo

Classe importo pensione/ Anno	legge di base	1996 Prodi	1997-1998 Prodi - D'Alema	1999-2001 Amato	2002-2008 Berlusconi (01/06); Prodi (06/2.08)	2009-2010 Berlusconi (5.08/11.11)	2011	2012-2013 Monti (11.11/4.13) Letta (4.13/2.14)
Riferimento normativo	legge n. 388/2000		L. 449/97 - 448/98	L. 449/97 - 448/98	L. 388/2000 che richiama L. 448/98	L. 247/2007 e D.L. 81/2008	L. 388/2002	D.L. 201/2011
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	0% (4) 40%
da 4 a 5 volte il TM	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	0% (4) 20%
da 5 a 6 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0% (4) 10%
da 6 a 8 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0%
da 8 a 9 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%
da 9 a 10 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%
Oltre 10 volte il TM	75%	75%	75% (2)	100%	75% (3)	75%	75%	0%
inflazione in %		3,90%	1997 1,70% 1998 2,00%	1999 1,70% 2000 2,50% 2001 2,80%		2010 1,5%	2,80%	2013 1,2%

Classe importo pensione/Anno	2014 Letta	2015 Renzi (2.14/12.16)	2016	2017-2018 Gentiloni	2019 Conte	2020-2021 Conte Bis	2022 Draghi (5)	2023 Meloni
Riferimento normativo	L. 147/2013	L. 147/2013 e L. 208/2015	D.L. 65/2015 in L. 109/2015	L. 147/2013 e L. 208/2015	L. 145/2018	L. 160/2019	L. 160/2019 (art.34 L.448/1998)	
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	90%	8%	20%	95%	97%	100%	100%	100%
da 4 a 5 volte il TM	75%	4%	10%	75%	77%	77%	90%	80%
da 5 a 6 volte il TM	50%	2%	5%	50%	52%	52%	75%	55%
da 6 a 8 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	47%	47%	75%	50%
da 8 a 9 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	45%	45%	75%	40%
da 9 a 10 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%	40%
Oltre 10 volte il TM	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%	35%
inflazione in %	0,20%	0,10%	-0,10%	2017 1,2% 2018 1,1%	2019 0,5%	2020 0,0% 2021 1,7%		

- (1)** Per TM si intende "Trattamento Minimo"; il trattamento al minimo è pari per l'anno 2020 e 2021 a 515,58 euro lordi per 13 mensilità e per il 2022 a 524,34 euro lordi per 13 mensilità.
- (2)** In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998, la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il TM è stata azzerata.
- (3)** In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), per il solo 2008, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata.
- (4)** A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il TM, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi.
- (5)** In base all'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione per l'anno 2020), dove all'art.1, comma 478, si legge: "A decorrere dall'1 gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Fonte: sintesi a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali